



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

E N N A

## Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

N. di Protocollo

N. 124 del Reg. delle delib.

**OGGETTO:** Adeguamento ed eventuali integrazioni dello Statuto dell'Ente allo Statuto-tipo approvato con D.P.R. 14/2/1975, n.226 ed in applicazione della legge regionale 18/3/1977, n.10 - Approvazione Statuto.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **16,00** in Enna, nella sede dell'Istituto, in seguito ad invito scritto diramato ai singoli componenti si è riunito in seduta **ordinario** il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Enna nelle persone dei Signori:

1.) -Sig. Rosario Bauccio-Presidente

2.) -Cav. Paolo Salerno-Vice Presidente

3.) -Dott. Rocco Bona-Componente

4.) -Geom. Giuseppe Cimino-Componente

5.) -Dott. Aldo Greco-Componente

6.) -Dott. Rodolfo Ionta-Componente

7.) -Sig. Giuseppe Tantillo-Componente

8) / / / / / / / /

9) / / / / / / / /

10) / / / / / / / /

Sono altresì presenti:

1) / / / / / / / /

2) / / / / / / / /

3) / / / / / / / /

Sono assenti: I Componenti Cav. Girolamo Guerreri, Rag. Giovanni Perna, Sig. Alfonso Rizzo, Sig. Giuseppe Treccarichi e tutti i Componenti del Collegio Sindacale.

Assiste il <sup>Coordinatore</sup> ~~Presidente~~ Generale dell'Istituto Dott. Gaetano Libertino con le funzioni di Segretario del Consiglio.

Il Sig. Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale per potere validamente deliberare dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

Il Presidente riferisce che con D.P.R. n.226 del 14/2/1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1975, n.161, è stato approvato un nuovo Statuto-tipo degli I.A.C.P. che pur espressamente richiamando la precedente normativa del T.U. 1165/1938 tuttavia nelle grandi linee adegua detto Statuto alle norme contenute nella legge 22 ottobre 1971, n.865;

IL CONSIGLIO

- sentita la relazione del Presidente;
- letto lo Statuto-tipo articolo per articolo;
- dopo ampio dibattito su ciascun articolo di detto Statuto e conseguente approvazione;
- sentito il parere contrario espresso dal Dott. Rodolfo Ionta in merito al-

ro dei LL.PP., contenuta nell'art. 5, 4° comma dello Statuto tipo;

Vista la deliberazione consiliare n.10 del 30/3/1973 con la quale venivano apportate modifiche al vecchio Statuto;

Udito il parere favorevole del Coordinatore Generale, eccezion fatta per l'introduzione del 2° comma dell'art.17 che prevede l'istituzione dell'esercizio provvisorio del bilancio

Ad unanimità di voti con la presenza di tutti i Componenti sopra elencati e del Consigliere Rag. Giovanni Ferra presente in sala di Consiglio dalla deliberazione n.121,

#### D E L I B E R A

approvare, siccome approva, il seguente Statuto dell'I.A.C.P. di Enna (vedi allegato);

Dare incarico agli organi dell'Ente di inoltrare il suddetto Statuto al Ministero dei Lavori pubblici e all'Assessorato Regionale LL.PP. per le prescritte ratifiche.

Tutte le norme consiliari precedenti incompatibili o in contrasto con il presente provvedimento sono abrogate.

T/

*Firmati all'originale:*

IL PRESIDENTE  
F.to Bauccio



~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

COORDINATORE  
IL DIRETTORE GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Enna, li 26 APR. 1979

COORDINATORE  
IL DIRETTORE GENERALE



~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

S T A T U T O

dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI ENNA

\*\*\*\*

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Enna, con sede in Enna, ha lo scopo di provvedere alla realizzazione dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i comuni della Provincia, in conformità della vigente legislazione.

Art. 2

Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto può:

- a) acquistare terreni, fabbricati e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni ed i mezzi dell'Istituto;
- b) costruire case popolari ed economiche con i relativi accessori, negozi, botteghe, laboratori, autorimesse e simili;
- c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari ed economiche;
- d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere b e c), ovvero assegnarli in locazione con patto di futura vendita agli stessi inquilini ed ai loro eredi ove disposizioni di legge lo consentano;
- e) provvedere alla demolizione di alloggi ed accessori degli edifici come sopra amministrati quando gli stessi si appalesino fatiscenti o richiedano interventi manutentori eccessivamente onerosi;
- f) amministrare case popolari ed economiche per conto dei Comuni ed altri Enti nella circoscrizione;

g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;

h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosa;

i) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi fruttiferi o non, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;

l) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;

m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

### Art. 3

#### IL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO E' COSTITUITO:

a) delle somme conferite come appresso:

1) Comune di Enna - £.50.000 (cinquantamila), giusta deliberazione del 10/4/1937 n.230, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

2) Comune di Agira - £.15.500 (quindicimilacinquacento), giusta deliberazione del 19/4/1937 n. 59, approvato dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

3) Comune di Aidone - £.9.000 (novemila), giusta deliberazione del 22/5/1937 n. 50, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

4) Comune di Assoro - £.5.500 (cinquemilacinquacento), giusta deliberazione del 14/4/1937 n. 59, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

5) Comune di Barrafranca - £.13.500 (tredicimilacinquacento), giusta deliberazione del 22/5/1937 n. 56, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

6) Comune di Calascibetta - £.8.000 (ottomila), giusta deliberazione del 15/4/1937 n. 60, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

7) Comune di Catenanuova - £.3.500 (tremilacinquacento), giusta deliberazione del 23/4/1937 n.54, approvata dalla G.P.A. nella

seduta del 9/6/1937 n. 773;

8) Comune di Centuripe - £.11.000 (undicimila), giusta deliberazione del 16/4/1937 n. 56, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

9) Comune di Cerami - £.4.000 (quattromila), giusta deliberazione del 15/5/1937 n. 90, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

10) Comune di Gagliano Castelferrato - £.5000 (cinquemila), giusta deliberazione del 26/5/1937 n. 35, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

11) Comune di Leonforte - £.16.500 (sedicimilacinquecento), giusta deliberazione del 22/5/1937 n. 54, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

12) Comune di Nicosia - £.17.500 (diciassettemilacinquecento), giusta deliberazione del 13/4/1937 n. 38, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

13) Comune di Nissoria - £.3.000 (tremila), giusta deliberazione del 2/4/1937 n. 20, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

14) Comune di Piazza Armerina - £.25.000 (venticinquemila), giusta deliberazione del 14/4/1937 n. 132, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

15) Comune di Pietraperzia - £.13.000 (tredicimila), giusta deliberazione del 12/5/1937 n. 98, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

16) Comune di Regalbuto - £.11.500 (undicimilacinquecento), giusta deliberazione del 15/4/1937 n. 173, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

17) Comune di Sperlinga - £.3.000 (tremila), giusta deliberazione del 9/5/1937 n. 48, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

18) Comune di Troina - £.12.500 (dodicimilacinquecento), giusta deliberazione del 15/4/1937 n. 37, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

19) Comune di Valguarnera - £.14.000 (quattordicimila), giusta deliberazione del 15/4/1937 n. 2377, approvata dalla G.P.A. nella

la seduta del 9/6/1937 n. 773;

20) Comune di Villarosa - £.10.000 (diecimila), giusta deliberazione del 1°/5/1937 n. 53, approvato dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773;

21) Consorzio Agrario Cooperativo di Enna: giusta lettera del 18/10/1937, £.1.000 (mille).

b) IMMOBILI:

1) terreno conferito dal Comune di Enna, giusta deliberazione del 10/4/1937 n. 230, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 9/6/1937 n. 773, sito in Contrada Monte di Ha. 3,750, delimitato tra la Via Armando Diaz, Via Agira, dalla stradella sottostante al costruendo carcere giudiziario e la linea che unisce l'estremità sud-ovest di detto carcere con l'angolo nord del fabbricato adibito a stallone di monta, fino ad intersecare la Via Armando Diaz, catasta all'art. 29835, del valore di £.375.000 (trecentosettantacinquemila), giusta perizia in data del 24/3/1938 dell'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, come da allegato X;

2) casette rurali nei pressi del lago Pergusa con la somma di £.500.000 (cinquecentomila) a suo tempo erogata dal Capo del Governo e destinata a patrimonio del costituendo Istituto, giusta autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici-direzione generale dell'Edilizia e delle opere igieniche, div.IV<sup>^</sup> in data 23/6/1937 - IV<sup>^</sup>, n. 6.091, come da allegato j.

All'uopo si autorizza espressamente il competente Conservatore delle ipoteche di effettuare la relativa trascrizione a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Enna.

c) DA EREDITA', LASCITI, donazioni ed elargizioni che pervengono all'Istituto.

d) DAL PATRIMONIO DEGLI ALTRI ENTI o Istituti di Case Popolari e dalle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e dalle gestione speciali che vengono riconosciute come sezioni autonome dell'Istituto Provinciale o da chi venga disposta la funzione o incorporazione dell'Istituto Autonomo Provinciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 6/6/1935 n. 1129.

e) DAL FONDO DI RISERVA ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.



I conferimenti di capitale previsti alla precedente lettera b) debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione.

#### AMMINISTRAZIONE

##### Art. 4

L'Istituto è composto da un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:

1) da tre membri eletti dal Consiglio Provinciale—uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) da un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici;

3) da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli Uffici periferici competenti per territorio;

4) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla Giunta Provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) da un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal Consiglio Provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, su una terna proposta dalle organizzazioni medesime e nominato dalla Giunta Provinciale;

7) da un rappresentante della Regione Siciliana designato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, giusta art. 6 del D.P.R. 30/7/1950 n. 878.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Istituto sono nominati dalla Giunta Regionale e vengono scelti fra i membri eletti dal Consiglio Provinciale.

I Consiglieri vengono nominati per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui al n. 1 dell'art.

4 restano in carica lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. è validamente costituito con la nomina di almeno sei Componenti.

Il Consiglio suddetto viene integrato successivamente con la nomina dei membri mancanti.

#### Art.5

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

Non possono, inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di esso, per i quali sia intervenuta legale messa in mora;

b) i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina con temporanea è considerato come anziano il maggiore di età;

c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l'Istituto.

Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni, la decadenza non può essere dichiarata.

I consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

#### Art.6

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, si procede subito alla sostituzione da parte di chi li nominò. I nuovi consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere ai predecessori.

#### Art.7

I membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed il segretario del consiglio non possono prendere parte a deliberazioni atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al quarto grado o di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili.

Art.8

Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per ogni intervento alle sedute è corrisposta una indennità, nella misura stabilita dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può inoltre assegnare un'indennità al presidente e al vice presidente ed a quei consiglieri cui fossero demandati speciali incarichi.

Art.9

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura e risponde dell'esatto adempimento delle deliberazioni di questo Istituto, firma gli atti e la corrispondenza e vigila sull'Amministrazione dell'Istituto.

Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero del Consiglio, convocandolo in tal caso, senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne ————— la relativa ratifica.

Il presidente provvede, inoltre, all'esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie relative alla risoluzione dei contratti di affitto in caso di insolvenza od inadempienza, per pagamento di fitto e di accessori, per sfratto o altro nei confronti degli inquilini nonché le azioni possessorie e tutte le altre dinanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.

Art.10

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento; mancando il vice presidente le funzioni di presidente sono esercitate dal consigliere più anziano per nomina, e a parità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione tiene seduta almeno una volta al bimestre, ed è anche convocato ogni qualvolta il presidente lo stimi opportuno o a richiesta di tre consiglieri o di due sindaci.

Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta ed indicare l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché i singoli argomenti

da trattare.

Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

Art.12

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di sua mancanza dal Vice presidente ed in caso di loro mancanza dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei Componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art.13

Spetta al Consiglio di Amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al Presidente. In particolare delibera circa:

- a) l'accettazione di donazione, lasciti od oblazioni;
- b) gli acquisti, le vendite, la permuta di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;
- c) la contrattazione dei mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;
- d) l'approvazione di progetti di costruzione e di trasformazioni di case;
- e) l'autorizzazione di qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti;
- f) la nomina di Procuratori, le transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni da promuovere innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, salvo quelle indicate all'art.9;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organi del personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di denaro;
- h) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione delle case;
- i) la nomina e la revoca dei funzionari ed impiegati di ruolo;
- l) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consun

tivi;

m) l'impiego delle somme eccedenti bisogni di cassa;

n) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei Consiglieri;

o) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'Istituto e le modalità dei pagamenti.

#### Art.14

Gli Amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Chiunque sia incaricato del maneggio del denaro e di valori dell'Istituto deve prestare una congrua cauzione.

#### Art.15

Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio consuntivo, è costituito con D.P. Regione Siciliana un collegio dei sindaci, composto:

1) da un Sindaco, con funzione di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale e da un Sindaco nominato dal Consiglio Provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

2) da un rappresentante del Ministero del Tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

3) da un dirigente del ruolo tecnico della Ragioneria Generale della Regione.

I Sindaci di cui al precedente n.1) restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti; il Sindaco di cui al n.2) resta in carica cinque anni.

Ai Componenti del collegio sindacale si applica il regime di incompatibilità previsto per i membri del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla carica di consigliere regionale, provinciale e Comunale.

Ai Sindaci è corrisposta un'indennità nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.16

I sindaci debbono:

- 1) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
- 2) accertare che siasi adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;
- 3) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;
- 4) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;
- 5) vigilare all'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.

I Sindaci hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.

#### Art.17

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'esercizio provvisorio del bilancio dell'Istituto può essere autorizzato dal Consiglio in base al bilancio di previsione dell'anno precedente e non può protrarsi oltre i quattro mesi.

In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio, sono consentiti l'assunzione d'impegni e dei relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui.

Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.

Lo schema di bilancio è corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della Provincia, ed all'eventuale programma di nuove costruzioni

da svolgere dall'Istituto.

Il bilancio deve essere trasmesso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici insieme con la relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del Consiglio almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativa voce di Bilancio.

Le eventuali variazioni debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio e di esse è, senza indugio, data comunicazione \_\_\_\_\_ all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici.

#### Art.18

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Presidente deve sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato al Collegio dei Sindaci, il quale deve, nel termine di un mese, riferire con apposita relazione.

Detto conto consuntivo, con la relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci è sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Intervenutane l'approvazione il conto consuntivo è trasmesso, non più tardi del 30 aprile di ciascun anno, \_\_\_\_\_ all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici, corredato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite, nonché della relazione del Presidente, di quella del Collegio dei Sindaci e dall'estratto del processo verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione nella quale il conto è stato discusso.

#### Art.19

L'Istituto deve costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'Istituto.

Il fondo di riserva è impiegato in titoli di Stato.

I residui utili netti dell'esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nello art.2.

#### Art.20

Le case da costruirsi, da acquistarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione debbono avere, i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di edilizia popolare ed economica e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti locali di edilizia di igiene ed alle prescrizioni urbanistico-edilizie.

Per la locazione delle case popolari si applicano le norme delle vigenti disposizioni.

I subaffitti sono vietati, salvo i casi previsti da vigenti disposizioni.

Art.21

L'appalto delle costruzioni e delle forniture deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo l'esperimento delle forme di gara previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.22

I locali a piano terreno possono essere adibiti a negozi, autorimesse, magazzini o laboratori da darsi in locazione.

In nessun caso può essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto, se non nei casi previsti dalla legge.

Art.23

Le proposte di modifica al presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte e per quelle concernenti la nomina e la destituzione del personale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Art.24

La liquidazione dell'Istituto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto e soltanto in casi di impossibilità a continuare a perseguire il proprio scopo o di perdita della metà del patrimonio.

In casi di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborsano le somme che gli Enti o i privati, quando non siano state date a fondo perduto, versarono effettivamente per costituire il capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto allo Stato o alla Regione.




costituire il capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio é devoluto allo Stato o alla Regione.

Art.24

Per tutto quanto non é previsto nel presente statuto valgono le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

T/



IACP 1938  
FEDER CASA ENNA

Istituto Autonomo Case Popolari  
Codice fiscale 80000650863 - Partita IVA 00096380860

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.42 del 14 SET. 2016

**OGGETTO:** modifica all'art.15 dello Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del CdA n.124/1978. Applicazione dell'art.18 comma 7 della L.R.n.3/2016 e del Decreto Assessoriale n.25/Gab del 3/8/2016 - composizione/nomina del collegio dei revisori.

L'anno duemilasedici il giorno 14 del mese di settembre alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle riunioni dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Enna, posta in Enna, Viale Diaz n.54, il Commissario Regionale Straordinario Ing. Marchese Egidio Elio Bruno, nominato con Decreto Presidente Regione Sicilia n° 440/Serv. I/S.G. del 18 settembre 2012, assistito dal Direttore Dott. Maurizio Campisi.

BILANCIO 2016

Cap. Art. \_\_\_\_\_

### SITUAZIONE

Ammontare del Capitolo €

Variazione per storni €

Previsione definitiva €

Impegni precedenti €

impegni presente atto €

Totali impegni €

Rimanenza disponibile €

Ai sensi dell'art. 55 della legge 8/6/1990 n° 142, recepito con L.R. 48/91 si attesta la copertura della spesa come sopra determinata e preso impegno ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 1995/77.

Il Dirigente del Settore Finanziario


Vista la proposta di deliberazione in oggetto sulla quale è stato espresso:

parere per la regolarità contabile;

parere per la regolarità tecnica;

HA ADOTTATO

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACQUISITA la relazione del Settore Amministrativo a firma del Dr. Svaluto Ferro Cesare che di seguito s'intende interamente trascritta;

VISTO l'art.15 dello Statuto dell'ente, approvato con deliberazione consiliare n.124/1978, laddove viene disciplinata la composizione e la nomina del collegio dei revisori dell'Istituto;

VISTO l'art.18, comma 7 della legge regionale n.3 del 17 marzo 2016, laddove si statuisce (in sostituzione dell'art.39, comma 4 della L.R. n.9/2015) che "entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma";

VISTO il Decreto assessoriale n.25/Gab del 3 agosto 2016 a firma dell'Assessore Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità (trasmesso, con effetto di notifica, a questo ente in data 30 agosto 2016 Prot.40644 ed assunto al n.3245 del protocollo dell'ente in data 31/8/2016) laddove all'art.1 vengono indicate "le rappresentanze dei collegi dei revisori dei conti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia, enti strumentali della Regione siciliana ai sensi dell'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità"; ed all'art.4 viene disposto che: "ai sensi del comma 7 dell'art.18 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3, gli organi di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case popolari della Sicilia adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del presente decreto....";

RITENUTO necessario, in ottemperanza alle statuizioni di cui sopra, dovere adeguare l'art.15 dello Statuto dell'ente alle nuove disposizioni, sostituendo il contenuto dello stesso con il seguente:

*"Il Collegio dei Revisori svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari; esso è composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 139, commi 26 e 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.*

*Un componente effettivo con l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed un membro supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana.*

*Un componente effettivo ed un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.*

*Un componente effettivo è designato dall'Assessore regionale dell'Economia.*

*Il collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I componenti del Collegio dei Revisori possono essere rinnovati per un secondo mandato; agli stessi è corrisposta una indennità nella misura prevista dalle vigenti normative in materia"*.

ACQUISITO il parere favorevole del Coordinatore Generale Dr. Campisi Maurizio;

## DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.18, comma 7 della L.R.n.3/2016 e del Decreto n.25/gGAB del 3 agosto 2016, a firma dell'Assessore Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, di

modificare l'art.15 dello Statuto dell'Ente (approvato con deliberazione consiliare n.124/1978) avente ad oggetto la composizione e la nomina del collegio dei revisori dell'Istituto, inserendo, in sostituzione della pregressa previsione, la seguente:

*"Il Collegio dei Revisori svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari; esso è composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 139, commi 26 e 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.*



*Un componente effettivo con l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed un membro supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana.*

*Un componente effettivo ed un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.*

*Un componente effettivo è designato dall'Assessore regionale dell'Economia.*

*Il collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I componenti del Collegio dei Revisori possono essere rinnovati per un secondo mandato; agli stessi è corrisposta una indennità nella misura prevista dalle vigenti normative in materia".*

IL COORD. GENERALE  
Dr. Maurizio Campisi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Ing. Egidio Elio Marchese

